REGOLAMENTO (CE) N. 2906/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2000

recante apertura, per l'anno 2001, di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità europea di prodotti originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/86/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore [3], in particolare gli articoli 1 e 5 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 98/677/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente [4], in particolare gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

vista la decisione 1999/790/CE del Consiglio, del 18 maggio 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente [5], in particolare gli articoli 2 e 6 del protocollo di adeguamento,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica estone, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodoti originari di tale paese.

(2) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica lituana, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodoti originari di tale paese.

(3) Il protocollo 2 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica della Lettonia, prevede la concessione di contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti originari di tale paese.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [6] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 [7], ha codificato le disposizioni che regolano la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare nel rispetto dell'ordine cronologico delle date in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica estone, della Repubblica lituana e della Lettonia che figurano rispettivamente negli allegati I, II e III del presente regolamento sono aperti per il periodo che va dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, alle condizioni indicate in tali allegati.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari indicati all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.

[1] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
[2] GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.
[3] GU L 29 del 3.2.1999, pag. 9.
[4] GU L 321 del 30.11.1998, pag. 1.
[5] GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.
[6] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[7] GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

ESTONIA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2000 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (1)
09.6515	1704 10 11 1704 10 19 1704 90 71 1704 90 75	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle	210	0 + EAR
09.6517	ex 1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, escluse le merci della voce NC 1806 10 15	700	0 + EAR
09.6519	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	150	0 + EAR
09.6521	2102 10 39	Lieviti di panificazione diversi da quelli secchi	2 800	0 + EAR
09.6523	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	15	0 + EAR
09.6541	2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99	Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi della voce 2009, contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	780	0 + EAR
09.6534	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano	70	28,8 %

(1) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 2 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

LITUANIA

N. d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente per l'anno 2001 (tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (1)
09.6501	1704 90 71 1704 90 75	Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene Caramelle	560	0 + EAR
09.6503	1806 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, di cui alle voci NC 1806 90 11 e 1806 90 90	700	0 + EAR
09.6534	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano	56	28,8 %

(1) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 2 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi, dalla tariffa doganale comune.

ALLEGATO III

LETTONIA

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Contingente 2001 (in tonnellate)	Aliquota di dazio applicabile (1)
09.6535	1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99	Dolciumi	350	0 + EAR
09.6536	1806 31 00 1806 32 10 1806 32 90 1806 90	Cioccolato	700	0 + EAR
09.6537	1901 90 11 1901 90 19 1901 90 99	Preparazioni alimentari	280	0 + EAR
09.6538	1905 30	Biscotti	280	0 + EAR
09.6513	2105	Gelati	40	EAR

(1) EAR = Elemento agricolo ridotto (calcolato tenendo conto degli elementi di base indicati nel protocollo 2 dell'accordo) applicabile nei limiti quantitativi dei contingenti. Tali EAR sono soggetti ai dazi massimi previsti, a seconda dei casi dalla tariffa doganale comune.